XIV

IL PATRIARCA NEL CODICE TEODOSIANO*

Francesco Lucrezi
(Un. di Salerno)

Indice

1.- Il *Nasì*;
2.- Il ghetto;
3.- Gli alleati;
4.- *Obstricti caerimoniis suis*;
5.- *Depopulator Iudaeorum*;
6.- *Iudaica nota foedare*.

1.- Il *Nasì*

Com'è noto, dopo la sanguinosa repressione della seconda rivolta giudaica (132-135 E.V.), ormai quella dell'esilio diventò l'unica condizione in cui gli ebrei potessero continuare a vivere e operare nello spazio romano, senza più alcuna speranza di ricostituzione, in qualsiasi forma, di una loro sovranità nazionale. L'osservanza della Torah e dei precetti mosaici divenne così la nuova "patria ambulante" per quegli ebrei che, rifiutando di convertirsi al cristianesimo (scelta che, da ogni punto di vista, avrebbe comportato numerosi vantaggi pratici), avessero voluto continuare a vivere la loro appartenenza, che ormai, lontani dalla madrepatria, andò a prendere le forme della cd. "ortoprassia", ossia una condotta di vita conforme alla *halachah.*
Anche nei confronti delle comunità ebraiche l'impero, seguendo la propria tradizionale politica di utilitaristica tolleranza nei confronti delle popolazioni sottomesse, continuò a permettere il *suis legibus* e *suis moribus uti,* ovviamente quando ciò non comportasse alcun conflitto con gli interessi di Roma e dei suoi cittadini. Ciò comportò anche la possibilità, per gli ebrei, di praticare la propria giustizia, nei propri tribunali rabbinici, sul piano tanto civile quando penale (naturalmente, senza la possibilità di applicare punizioni di tipo corporale, cosa riservata alle sole autorità imperiali). Queste sentenze venivano riconosciute come legittime dall'impero (che vedeva comprensibilmente con piacere un alleggerimento del gravoso impegno di amministrazione della giustizia), al pari di risoluzioni di arbitrati volontari. E gli ebrei, tra i vari popoli provinciali, non furono certo i soli a beneficiare di tale possibilità.
Sorse però l'esigenza che questa separata giurisdizione fosse sottoposta a qualche forma di vigilanza e di controllo, per evitare il rischio che essa potesse generare situazioni problematiche non solo nei confronti delle autorità imperiali, ma anche delle altre popolazioni provinciali.
Ovviamente sarebbe stato difficile, da parte delle autorità, controllare l'operato di ogni singolo tribunale rabbinico e l'esito di ogni singolo processo, per cui si decise l'instaurazione di un'autorità centrale, il cosiddetto Patriarca (*Nasì,* Presidente), incaricato di istituire i tribunali e scegliere i loro componenti, non solo sulla base delle loro competenze, ma anche della loro affidabilità agli occhi dell'impero. Un rescritto di Diocleziano del 293, riportato in C.I. 3.13.3, afferma che sarebbero state riconosciute come legittime le sole sentenze di tribunali nominati dal Patriarca.
Comprensibilmente, gli atteggiamenti delle Comunità ebraiche nei confronti di tale organo furono variegati.
Da una parte, il suo operato veniva visto con sospetto e diffidenza, sia in quanto considerato "collaborazionista" di Roma, e sottomesso alla sua volontà egemonica, sia per la generale

ISSN: 3034-9125
insofferenza del rabbinato a qualsiasi forma di sottoposizione ad autorità sovraordinate. Nell'ebraismo i Giudici sono sottoposti solo alla Torah, e non è mai esistita una gerarchia di tipo clericale. Tanto meno essa sarebbe stata accettata di buon grado quando imposta da una potenza straniera, la stessa che aveva distrutto il Tempio e abolito la sovranità ebraica in Terra d'Israele.
D'altra parte, costretti a vivere in esilio, tra popolazioni spesso ostili, agli ebrei conveniva farsi scudo della protezione di Roma, ed era loro interesse che qualcuno facesse da mediatore con le autorità imperiali. Conveniva, inoltre, che le sentenze dei tribunali rabbinici fossero riconosciute come valide non solo in ambito comunitario, ma anche dagli stessi gentili. Inoltre, il Patriarca, che aveva necessità di mantenere buoni rapporti tanto con Roma quanto con le varie Comunità ebraiche, evitò di assumere atteggiamenti prevaricatori, cercando, fin quando possibile, di accontentare le richieste provenienti dalle Comunità.
Si creò così una situazione di mutevoli equilibri, segnati da precari rapporti di forza e continui compromessi. Ovviamente, la progressiva e inarrestabile cristianizzazione dell'impero, a partire dal 312 d.C., portò a un rapido peggioramento della condizione degli ebrei, oggetto di atteggiamenti sempre più apertamente discriminatori e vessatori. Nel 398 una costituzione di Arcadio e Onorio (C.Th. 2.1.10) limitò le competenze dei tribunali rabbinici alle sole questioni meramente religiose, o a alle controversie in cui entrambe le parti fossero state d'accordo ad adire la giurisdizione rabbinica, in pratica abolendo la giustizia civile ebraica se non esercitata come arbitrato volontario.
Nel 429 Teodosio II e Valentiniano abolirono, di fatto, il Patriarcato (C.Th. 16.8.29), e il centro direttivo della giurisdizione passò, in parte, all'Esilarca, in Babilonia, autorità meno influente del Patriarca e non riconosciuta da Roma, né da molti ebrei. Giustiniano cercò poi di eliminare ogni tipo di giurisdizione ebraica, anche in materia religiosa, senza, tuttavia, che tale diposizione trovasse pratica attuazione. La giurisdizione rabbinica continuò sempre a funzionare, in varie forme e vari modi, fino ai nostri giorni. Essa è ancora attiva in ogni posto del mondo ove esistano Comunità ebraiche sufficientemente numerose e strutturate.

2.- Il ghetto

Il sedicesimo libro del Codice Teodosiano (dedicato, com'è noto, ai rapporti tra Stato e Chiesa) ci trasmette dieci costituzioni riguardanti le funzioni del Patriarca. Dal loro insieme, emerge un quadro che riflette perfettamente quella che è la caratteristica fondamentale della legislazione cristiana *De Iudaeis,* oscillante, come è stato detto (Amabile), tra tre esigenze di fondo: repressivo (in quanto volta a rendere, in vario modo, dura e difficile la vita degli ebrei), protettivo (in quanto tendente a proteggerne la vita, i costumi e le proprietà), intrusivo (in quanto finalizzata a piegare e condizionare, in varie direzioni, la loro vita e condotta). A prevalere, di volta in volta, sembra essere questa o quella delle tre esigenze, ma non è raro il caso che esse si sovrappongano o si intreccino, in modi spesso difficilmente discernibili.
La prima è CTh.16.8.1, emanata da Costantino:

Iudaeis et maioribus eorum et patriarchis volumus intimari, quod, si quis post hanc legem aliquem, qui eorum feralem fugerit sectam et ad dei cultum respexerit, saxis aut alio furoris genere, quod nunc fieri cognovimus, ausus fuerit adtemptare, mox flammis dedendus est et cum omnibus suis participibus concremandus. Si quis vero ex populo ad eorum nefariam sectam accesserit et conciliabulis eorum se adplicaverit, cum ipsis poenas meritas sustinebit. (315 oct. 18).

La legge, dal tono particolarmente severo e minaccioso, impone di non ostacolare in alcun modo il passaggio dall'ebraismo al cristianesimo, così come, al contrario, vieta assolutamente di abbandonare la "vera fede" cristiana per accedere alla "*nefaria secta*" giudaica. Chi avesse violato tale divieto sarebbe stato punito con la vivicombustione.

ISSN: 3034-9125
Come abbiamo detto in altra sede, nasce evidentemente l'idea del giudaismo come una forma di "ghetto", sia pure non chiuso da mura di pietra, dal quale si può e si deve uscire, senza che nessuno osi ostacolare l'*exitus,* ma nel quale è invece severamente proibito entrare.
Quel che qui ci interessa è il fatto che la costituzione appare rivolta a tre tipi distinti di destinatari: innanzitutto gli *Iudaei,* quindi tutti gli ebrei, in generale, poi i "*maiores eorum*" e, infine, i *Patriarchae.* Evidentemente scopo del provvedimento era quello di estendere al massimo la responsabilità delle azioni proibite: non solo sarebbero stati chiamare a rispondere di esse i singoli responsabili, ma anche le autorità chiamate a sorvegliare i loro comportamenti. L'indicazione *maiores* ha un carattere volutamente generico, e pare riferirsi a tutti i maggiorenti, i capi delle varie Comunità, o, comunque, coloro che potevano essere considerati tali.
La legge ha un carattere, evidentemente, fortemente ostile e antisemita; e, tuttavia, essa sembra comunque riconoscere l'autorità dei Patriarca. Non è da escludere che, nel caso si fosse dovuto giudicare su una delle azioni proibite dalla costituzione, egli sarebbe stato chiamato in causa non come responsabile o complice, bensì come testimone a discarico degli imputati, o loro "avvocato", invitato a interpretare l'accaduto e a fornire possibili giustificazioni o attenuanti.

3.- Gli alleati

Segue CTh.16.8.2, sempre di Costantino:

Qui devotione tota synagogis iudaeorum Patriarchis vel presbyteris se dederunt et in memorata secta degentes legi ipsi praesident, inmunes ab omnibus tam personalibus quam civilibus muneribus perseverent... (a. 330 nov. 29).

La costituzione stabilisce che coloro che lavorino al servizio delle sinagoghe, o dei Patriarchi o dei presbiteri, e continuino a professare la fede giudaica, saranno esentati da tutti gli oneri curiali, civili e personali. L'esenzione dai *munera curialia* era stata espressamente prevista per il clero cristiano, e il fatto che tale privilegio sia esteso anche ai responsabili del culto sinagogale e ai Patriarchi rappresenta un evidente riconoscimento non solo della legittimità, ma anche dell'onore della loro funzione, che viene di fatto equiparata a quella svolta dal clero ecclesiastico.
Viene poi una costituzione di Teodosio, Arcadio e Onorio, CTh.16.8.8:

Iudaeorum querellae quosdam auctoritate iudicum recipi in sectam suam reclamantibus legis suae primatibus adseverant, quos ipsi iudicio suo ac voluntate proiciunt. quam omnino submoveri iubemus iniuriam nec eorum in ea superstitione sedulus coetus aut per vim iudicum aut rescripti subreptione invitis primatibus suis, quos virorum clarissimorum et illustrium Patriarcharum arbitrio manifestum est habere sua de religione sententiam, opem reconciliationis mereatur indebitae. (392 apr. 17).

Dal momento che – si spiega nella costituzione – gli ebrei si lamentano del fatto che alcune persone sono state ammesse nelle loro Comunità per decisione dei giudici, contro la volontà dei loro capi religiosi, che li avevano prima espulsi dalle stesse, questa ingiustizia dovrà avere riparazione. Coloro che vorranno essere riammessi nella loro *secta* non potranno raggiungere tale obiettivo attraverso una sentenza dei giudici o un rescritto estorto contro la volontà dei loro capi. Costoro, infatti, sono chiaramente autorizzati a prendere decisioni riguardo alla loro *religio,* in forza dell'autorità loro conferita dai *primates* e dai *Patriarchae.*
In pratica, la legge ribadisce, nelle questioni riguardanti l'ammissione o l'espulsione degli ebrei dalle Comunità, la prevalenza del giudizio dei *primates* e dei *Patriarchae* su quello dei giudici, anche, evidentemente, dei tribunali imperiali. Il termine *primates,* che si ritrova anche in C.Th. 16.8.29, indica verosimilmente rappresentanti delle Comunità ebraiche nominati o comunque riconosciuti dal Patriarca.
La costituzione può essere interpretata in due modi.

ISSN: 3034-9125
Da una parte, essa è un evidente riconoscimento dell'autorità dei Patriarchi, di cui viene ribadita l'esclusiva competenza riguardo all'importante questione del diritto di far parte di una Comunità ebraica.
D'altra parte, come è stato osservato (Amabile), va ricordato che l'effetto concreto delle disposizioni era quello di confermare l'esclusione di quegli ebrei che, cacciati da una Comunità, avessero cercato di farvi ritorno attraverso un ricorso giudiziario (del tipo di quelli che oggi si svolgerebbero innanzi al TAR). Verosimilmente questi soggetti erano stati espulsi per avere svolto pratiche inconciliabili con l'appartenenza ebraica, per esempio per avere assunto comportamenti "cristianeggianti". Se i Giudici avessero accolto i loro ricorsi, e il Patriarca avesse espresso la sua contrarietà, l'impero cristiano, seguendo l'ideologia del "ghetto", che voleva che l'ebraismo non crescesse, aveva tutto l'interesse ad appoggiare la posizione del *Nasì.* "Patriarchi e Impero sembrano, in questo caso, di fatto, alleati" (Amabile).

4.- *Obstricti caerimoniis suis*

Segue CTh.16.8.11, di Arcadio e Onorio:

Si quis audeat illustrium patriarcharum contumeliosam per publicum facere mentionem, ultionis sententia subiugetur. (396 apr. 24).

La costituzione stabilisce che dovrà essere punito – non viene specificato come - chiunque osi offendere pubblicamente il Patriarca. Evidentemente la legge è volta a difendere l'autorità dello stesso, ma solleva anche delle domande sul perché sia stata emanata. Con tutta verosimiglianza ad attaccare il Patriarca non erano dei cristiani, ma gli stessi membri delle Comunità ebraiche, che potevano avere diversi motivi di doglianza avverso il suo operato (per esempio, sono note le accuse rivolte al Patriarca Gamaliele, coinvolto in un controverso processo contro il consolare di Siria Esichio).
L'impero aveva interesse a difendere l'autorità del *Nasì*, che era un suo fidato e collaudato interlocutore, contro le accuse e le offese sollevate nei suoi confronti, che potevano essere intese come attacchi alla sua collaborazione con la corte imperiale. Difendere il Patriarca contro gli ebrei, quindi, non significava difendere gli ebrei, né l'ebraismo.
Viene poi CTh.16.8.13, sempre di Arcadio e Onorio:

Iudaei sint obstricti caerimoniis suis: nos interea in conservandis eorum privilegiis veteres imitemur, quorum sanctionibus definitum est, ut privilegia his, qui illustrium patriarcharum dicioni subiecti sunt, archisynagogis Patriarchisque ac presbyteris ceterisque, qui in eius religionis sacramento versantur, nutu nostri numinis perseverent ea, quae venerandae christianae legis primis clericis sanctimonia deferuntur. id enim et divi principes constantinus et constantius, valentinianus et valens divino arbitrio decreverunt. sint igitur etiam a curialibus muneribus alieni pareantque legibus suis. (397 iul. 1).

Gli ebrei, si legge nella costituzione, devono continuare a osservare le loro usanze (*sint obstricti caerimoniis suis*). Gli imperatori, nel preservare i loro privilegi, seguiranno l'esempio degli antichi, che stabilirono che coloro che sono soggetti all'autorità degli *illustres patriarchae,* degli *archisynagogi,* dei *patriarchae* e dei *ceteri presbyteri,* e che si dedicano al servizio liturgico della loro religione, per volontà di Dio, continuino a godere dei privilegi concessi alla santità dei primi chierici della veneranda legge cristiana. Ciò infatti decretarono Costantino, Costanzo, Valentiniano e Valente, per volontà divina.
La legge ribadisce quindi il privilegio, già ricordato, dell'esenzione delle autorità ebraiche dai *munera curialia,* affinché possano degnamente assolvere ai compiti imposti dalla loro funzione.

ISSN: 3034-9125
La costituzione "traccia una gerarchia del clero ebraico sulla falsariga di quello cristiano" (Amabile), facendo riferimento a *illustres patriarchae, archisynagogi, patriarchae* "semplici" e *ceteri presbyteri.* Non è chiaro a chi si riferiscano i vari termini. Probabilmente il Patriarca *illustris* è il diretto interlocutore dell'imperatore, primo nella gerarchia ufficiale (una specie di "papa" ebreo), l'*archysinagogus* dovrebbe essere un addetto al culto nominato dalla Comunità, probabilmente anche svolgente funzioni di giudice, il *presbyter* poteva essere un delegato del capo della Comunità, mentre i *Patriarchae* "semplici" (chiamati dal Juster "piccoli Patriarchi") potrebbero essere i *primates* di C.Th. 16.8.8. Ma non abbiamo riprova dell'esistenza di una tale distribuzione di ruoli in ambito ebraico, per cui essa sembra essere piuttosto, come detto, una forzata forma di sovrapposizione al mondo ebraico della gerarchia ecclesiastica.
La legge sembra avere un contenuto evidentemente protettivo, confermando i privilegi già concessi ai ministri di culto. Ma, come già detto, i privilegi concessi a queste figure più autorevoli non possono essere considerati automaticamente segno di un atteggiamento complessivamente filoebraico.

5.- *Depopulator Iudaeorum*

Ancora di Arcadio e Onorio è CTh.16.8.14:

Superstitionis indignae est, ut archisynagogi sive presbyteri iudaeorum vel quos ipsi apostolos vocant, qui ad exigendum aurum adque argentum a Patriarcha certo tempore diriguntur, a singulis synagogis exactam summam adque susceptam ad eundem reportent. qua de re omne, quidquid considerata temporis ratione confidimus esse collectum, fideliter ad nostrum dirigatur aerarium: de cetero autem nihil praedicto decernimus esse mittendum. noverint igitur populi iudaeorum removisse nos depraedationis huiusmodi functionem. quod si qui ab illo depopulatore iudaeorum ad hoc officium exactionis fuerint directi, iudicibus offerantur, ita ut tamquam in legum nostrarum violatores sententia proferatur. (399 apr. 11).

Gli imperatori affermano che è segno di indegna superstizione il comportamento di quegli *archisynagogi, presbyteri iudaeorum* o di coloro che gli ebrei chiamano *apostoli* che sono inviati dal Patriarca, in un certo periodo dell'anno, a chiedere oro e argento, affinché poi gli consegnino le somme ottenute dalle varie sinagoghe. Viene perciò ordinato che tutto quanto sia stato raccolto debba essere esattamente calcolato e consegnato all'erario. Né nel futuro dovrà essere consegnato nulla al Patriarca. I popoli dei giudei sappiano quindi che questa specie di furto è stato vietato, per cui coloro che sono stati inviati da quello "spoliatore di ebrei" (*depopulator Iudaeorum*) per chiedere questo pagamento saranno processati come trasgressori delle nostre leggi.
Ad essere vietata è la tradizionale raccolta, che da sempre avveniva nel mese di Adar, delle tradizionali offerte dedicate al Tempio di Gerusalemme (in realtà, dopo la distruzione dello stesso, destinate ad altri scopi comunitari e assistenziali), detto *aurum coronarium.* Questa pratica viene ora proibita, ma quello che colpisce è il violento linguaggio di disprezzo destinato al Patriarca, che non solo viene considerato privo di alcuna autorità, ma è ora additato ufficialmente come un vero e proprio truffatore e malfattore, un *depopulator Iudaeorum.*
La costituzione è indirizzata al prefetto al pretorio Messala, e aveva quindi valore nella *Pars Occidentis* dell'impero. Essa appare in netta contraddizione con la legge di due anni prima, 16.8.13, rivolta all'Oriente, che è invece improntata a grande rispetto nei confronti degli *illustres Patrairchae.* Può darsi che le due diverse leggi riflettano diverse vedute tra le burocrazie dei due fratelli, Arcadio e Onorio (com'è noto, imperatori, rispettivamente, di Oriente e Occidente), o, più verosimilmente, un repentino mutamento di posizione nei confronti della figura del *Nasì*. Nella legislazione imperiale *De Iuadeis* si può cercare tutto, tranne la coerenza.
La norma sembrerebbe avere un contenuto protettivo nei confronti degli ebrei d'Occidente, nel momento in cui li sollevava da un pesante onere fiscale. Ma può anche essere vista come un limite alla loro rete organizzativa e solidaristica. Per sciogliere questo dubbio dovremmo sapere quali erano

ISSN: 3034-9125
i sentimenti prevalenti tra gli ebrei di Oriente e Occidente, alla fine del IV secolo, nei confronti della carica del Patriarca e del suo ruolo di esattore di tributi. Anche se non disponiamo di notizie precise al riguardo, è verosimile pensare che tali sentimenti non fossero, prevalentemente, benevoli.
È stato anche verosimilmente ipotizzato (De Bonfils) che la norma sia stata voluta per ridurre i flussi di denaro destinati all'Oriente, per cercare così di non nuocere ulteriormente alle già precarie condizioni economiche della *Pars Occidentis.*
Solo cinque anni, dopo, però, gli imperatori cambiano idea:

CTh.16.8.15:
Cuncta privilegia, quae viris spectabilibus patriarchis vel his, quos ipsi ceteris praeposuerunt, divae memoriae pater noster adque retro principes detulerunt, suum robur tenere censemus. (404 febr. 3).

Tutti i privilegi che erano stati precedentemente accordati agli *spectabiles* (non più *illustres*) *Patriarchae* e ai loro delegati (e che sono stati poi revocati), conservino la loro efficacia, sull'esempio di quanto fecero nostro padre (Teodosio I) e i suoi predecessori.
Ciò viene ribadito anche in CTh.16.8.17:

Dudum iusseramus, ut ea, quae patriarchis a iudaeis istarum partium ex consuetudine praebebantur, minime praeberentur. verum nunc amota prima iussione secundum veterum principum statuta privilegia cunctos scire volumus iudaeis mittendi copiam a nostra clementia esse concessam. (404 iul. 25).

Nonostante avessimo ordinato, affermano gli imperatori, che le somme offerte, secondo tradizione, ai Patriarchi dagli ebrei di queste regioni non venissero più raccolte, avendo annullato questa precedente disposizione, vogliamo che tutti sappiano che la clemenza imperiale ha concesso di nuovo di inviare questo denaro.
Non è dato sapere le ragioni di questo repentino cambiamento di opinione. Esso, però, non sorprende, in ragione della già ricordata ricorrente incoerenza e contraddittorietà della legislazione *de Iudaeis*. Non si capisce, poi, se la "benevolenza" imperiale sia intesa a vantaggio degli ebrei o, piuttosto, del Patriarca (due cose certamente non coincidenti).

6.- *Iudaica nota foedare*

Una costituzione di Onorio e Teodosio, C.Th. 16.8.22, rivolta ad Aureliano, *praefectus praetorio* di Occidente, riguarda specificamente il caso del già ricordato patriarca Gamaliel:

Quoniam Gamalielus existimavit se posse impune delinquere, quo magis est erectus fastigio dignitatum, illustris auctoritas tua sciat nostram serenitatem ad virum illustrem magistrum officiorum direxisse praecepta, ut ab eo codicilli demantur honorariae praefecturae, ita ut in eo sit honore, in quo ante praefecturam fuerat constitutus ac deinceps nullas condi faciat synagogas et si quae sint in solitudine, si sine seditione possint deponi, perficiat, et ut inter christianos nullam habeat copiam iudicandi; et si qua inter eos ac iudaeos sit contentio, a rectoribus provinciae dirimatur. si christianum vel cuiuslibet sectae hominem ingenuum servumve iudaica nota foedare temptaverit vel ipse vel quisquam iudaeorum, legum severitati subdatur. mancipia quoque christianae sanctitatis si qua aput se retinet, secundum constantinianam legem ecclesiae mancipentur. (415 oct. 20).

Dato che Gamaliel pensò di potere impunemente commettere reati, tanto più gravi essendo egli stato collocato in una posizione di vertice, si sappia che è stato ordinato dal *magister officiorum* che sia privato dei codicilli per la prefettura ordinaria, cosicché torni alla carica che copriva prima. Inoltre, non potrà più far costruire nessuna nuova sinagoga, e quelle che si trovano in luoghi deserti, se possono essere abbattute senza che si sollevino agitazioni popolari, che sia fatto. Egli non potrà poi

ISSN: 3034-9125
più giudicare in controversie tra cristiani; se invece ci saranno contese tra cristiani e giudei, esse saranno risolte dai governatori della provincia. Se, poi, egli, o qualsiasi altro ebreo, cercherà di segnare col marchio d'infamia giudaico (*Iudaica nota foedare*) un uomo libero o un servo, sia sottoposto alla severità della legge. Se, infine, possiede degli schiavi cristiani, questi siano assegnati alla proprietà della Chiesa, secondo la legge di Costantino.
La norma ha un carattere evidentemente ambiguo, dal momento che, da una parte, sembra riguardare specificamente la singola persona di Gamaliel, rivestendo così il carattere di una sorta di provvedimento amministrativo *ad personam*, o di sentenza penale individuale. Ma la legge ha anche un evidente carattere di *lex generalis,* riguardando anche *quisquam Iudaeorum.* Secondo la più consueta e tradizionale prassi antisemita, le colpe (vere o presunte) di un singolo ebreo si estendono all'insieme del popolo ebraico, anch'esso globalmente e oggettivamente colpevole (come, solo per fare l'esempio più noto, la morte di Gesù). È poi sancito espressamente l'inconfutabile status di inferiorità degli ebrei: un cristiano non può mai essere giudicato da un ebreo, né può mai essere suo servo. Quanto alle sinagoghe, meno ce ne sono, meglio è.
Si ha la netta impressione che la condanna di Gamaliel serva da pretesto per infliggere una generale delegittimazione allo stesso istituto del Patriarca, così come per ribadire nuovamente l'inferiorità e l'intrinseca abiezione della *feralis secta* giudaica.
Siamo ormai alla vigilia dell'abolizione del patriarcato. Nel 425 muore l'ultimo rappresentante della dinastia degli Illeliti, e dopo di lui non sono più nominati successori a tale carica.
Anche se manca una esplicita legge di abolizione, la definitiva scomparsa del patriarcato emerge chiaramente da CTh.16.8.29, di Teodosio II e Valentiniano, del 429:

Iudaeorum primates, qui in utriusque palaestinae synedriis nominantur vel in aliis provinciis degunt, quaecumque post excessum patriarcharum pensionis nomine suscepere, cogantur exsolvere. in futurum vero periculo eorundem anniversarius canon de synagogis omnibus palatinis compellentibus exigatur ad eam formam, quam Patriarchae quondam coronarii auri nomine postulabant; quae tamen quanta sit, sollerti inquisitione discutias; et quod de occidentalibus partibus Patriarchis conferri consueverat, nostris largitionibus inferatur. (429 mai. 30).

I capi degli ebrei che sono stati nominati dai sinedri di entrambe le Palestine (cd. *prima* [comprendente Giudea, Samaria, la costa mediterranea e la parte meridionale della valle del Giordano] e *secunda* [Galilea, valle di Jezreel, Golan e la parte settentrionale della valle del Giordano; ce n'era anche una *tertia*, non nominata, che comprendeva la parte più meridionale del Paese [Linder, Bucci]), o che si trovino in altre province, dovranno restituire tutto quello che hanno ricevuto come versamento periodico dopo la morte dei Patriarchi.
In futuro il canone annuale sarà riscosso dalle sinagoghe, anche con la forza, tramite i palatini, così come in passato veniva versato ai Patriarchi l'*aurum coronarium.* L'ammontare della somma dovrà essere calcolato con attenzione, e ciò che prima veniva inviato dall'Occidente ai Patriarchi dovrà ora essere versato nelle casse imperiali.
Mentre prima l'offerta da corrispondere era libera e variabile, in considerazione delle possibilità economiche del soggetto chiamato al versamento, ora il tributo diventa una tassa obbligatoria, una "vera e propria tassa sull'ebraismo" (Rabello).
La scomparsa del patriarcato, probabilmente, non dovette rappresentare, di per sé, motivo di dolore o rimpianto da parte delle comunità ebraiche, dal momento che, come abbiamo detto, l'istituzione non dovette essere particolarmente amata, in quanto segno evidente dell'invadente e onnipresente vigilanza e intromissione delle autorità imperiali nelle faccende ebraiche. È da credere, però, che essa abbia comunque anche rappresentato uno strumento, sia pure limitato, di argine contro l'oppressione cristiana, oltre che una forma di legittimazione dell'ebraismo, che, quantunque oggetto di disprezzo e vessazione, veniva comunque accettato come una *religio licita,* riconosciuta o, comunque, tollerata dall'impero.

Quel che è certo, è che il suo venire meno coincide con un'ulteriore svolta in senso chiaramente antisemita della politica e della legislazione imperiale.
La caduta dell'Impero romano d'Occidente, nel 476, avrebbe rappresentato per gli ebrei di quelle regioni un parziale miglioramento di condizione. Esso era destinato, però, con la cristianizzazione dei Visigoti, a venire presto meno.

BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE

M. Amabile, *"Nefaria secta". Sulla normativa imperiale "de Iudaeis" (IV-VI secolo),* Torino 2021;
G. De Bonfils, *I Patriarchi della legislazione tardoantica,* Bari 2006;
J. Juster, *Les Juifs dans l'Empire Romaine. Leur Condition Juridique, économique et sociale,* Paris 1914;
A. Linder, *The Jews in the Roman Imperial Legislation,* Detroit 1988;
F. Lucrezi, *613. Appunti di diritto ebraico* I, Torino 2015.
Id., *7. Appunti di diritto ebraico,* II, Torino 2020;
Id., *La giurisprudenza in diritto ebraico e romano. Studi sulla 'Collatio'* X, con due appendici di A. Finzi e A. Lovato, Torino 2022;
Id., *Quel che ha detto Mosè. Studi sulla 'Collatio'* I-X, *Note sulla 'Collatio'* I-IV, I-II, Torino 2024;
Id., *5. Appunti di diritto ebraico* III (con M. Amabile), Torino 2024;
Id., *Messianismo regalità impero. Idee religiose e idea imperiale nel mondo romano,* Firenze 1996;
Id., *Vespasiano. L'uomo nuovo,* Milano 2022;
Id., *Tito. La distruzione di Gerusalemme* (con M. Amabile), Milano 2022;
Id., *Ebraismo e Novecento. Diritti, cittadinanza, identità*, Livorno 2009;
Id., *La legislazione "De Iudaeis" di Teodosio I*, in *Koinonia* 34 (2010) 69ss;
Id., *Roma e gli ebrei nel Tardo Antico*, in *S.D.H.I.* 80 (2014) 726ss.;
Id., rec. di S. Rocca, *In the Shadow of the Caesars. Jewish Life in Roman Italy,* in *AOM-AME* 1/1 (2024) 1-17;
Id., rec. di G. Lacerenza, *Gli ebrei nell'Italia antica,* in *AOM-AME* 2/2 (2025).
A.M. Rabello, *Introduzione al diritto ebraico. Fonti, matrimonio e divorzio, bioetica,* Torino 2002;
Id., *Ebraismo e diritto. Scritti di diritto ebraico e sulla condizione degli ebrei nell'impero romano scelti e raccolti da F. Lucrezi,* in due tomi, Collana di Ateneo dell'Università di Salerno, Soveria Mannelli 2010.

*Testo, ampliato e rivisto, di un seminario svolto presso l'Università di Lecce il 24/11/2025. Il contributo è destinato alla "Sezione tematica di Diritto romano" della Rivista *Vergentis*, annata 2025-2026, dal titolo "*Nuove riflessioni sul Diritto romano cristiano*", a cura di L. Franchini, M. Miglietta, Simone Rosati e Guglielmo Farina.

SOMMARIO

La figura del Patriarca (*Nasì*) emerge, dalle costituzioni del Codice Teodosiano, in modo ambiguo e mutevole. A volte essa è fatta oggetto di atteggiamenti di grande rispetto e considerazione, altre volte appare considerata con avversione e disprezzo. Anche l'atteggiamento delle Comunità Ebraiche nei suoi confronti dovette essere altalenante, essendo vista come un'istituzione al servizio degli interessi dell'Impero romano, ma anche come uno strumento di protezione contro le prevaricazioni ecclesiastiche.

ISSN: 3034-9125

ABSTRACT

The figure of the Patriarch (*Nasi*) emerges from the enactments of the Theodosian Code as ambiguous and multifaceted. At times, he is treated with great respect and regard, while at others, he appears to be viewed with hostility and contempt. The attitude of Jewish communities toward him must also have fluctuated, as the office was seen both as an institution serving the interests of the Roman Empire and as a means of protection against ecclesiastical overreach.

PAROLE CHIAVE

Patriarca
Codice Teodosiano
Comunità Ebraiche
Presbyteri
Impero Romano

KEYWORDS

Patriarcha
Codex Theodosianus
Jewish Communities
Presbyteri
Roman Empire

Contributo sottoposto a referaggio “double blind”.